

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 28 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	327
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore DE GIOVINE: Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1556) . . . . .	327
PRESIDENTE . . . . .	327, 328, 329
MARENGHI, <i>Relatore</i> . . . . .	327, 328
AUDISIO . . . . .	328
HELPER . . . . .	328
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> . . . . .	329
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
AUDISIO ed altri: Difesa contro la grandine. (662);	
CHIARAMELLO ed altri: Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine. (1514);	
MARTINO EDOARDO ed altri: Modificazione alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antingrandine (1813) . . . . .	329
PRESIDENTE . . . . .	329, 330, 332
AUDISIO . . . . .	329, 330, 331, 332
FERRARI RICCARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	330, 331, 332
HELPER . . . . .	331
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	332

La seduta comincia alle 9,25.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ferraris Emanuele.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore De Giovine - Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1556)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore De Giovine: « Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 24 marzo 1954.

L'onorevole Marengchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame concerne la modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Tale decreto, determinando le nuove norme sulla bonifica integrale, stabiliva le opere di competenza dello Stato, da eseguirsi nel compren-

sorio soggetto a bonifica, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica stessa (cabine di trasformazione, vie fisse e mobili di distribuzione di energia elettrica per uso agricolo dell'intero comprensorio).

Senonché, mentre con l'articolo 7, per tutte le altre opere di competenza statale, il contributo dello Stato veniva fissato nella misura del 75 per cento, nell'Italia settentrionale e centrale (esclusa la Maremma toscana e il Lazio e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni), si faceva eccezione, con il secondo comma dell'articolo 9, alle sole opere di cui alla lettera f) dell'articolo 2, per le quali la quota di spesa a carico dello Stato non poteva essere superiore al 60 per cento.

Poiché queste opere relative alla elettrificazione delle campagne hanno una importanza notevole, sia dal punto di vista agricolo, che dal punto di vista domestico, il senatore De Giovine propone di elevare, anche per esse, il contributo dello Stato, nella misura dell'87,50 per cento. Il provvedimento odierno, in sostanza, non tende che a stabilire un criterio di parità tra tutte le opere la cui esecuzione si presume indispensabile ai fini della bonifica integrale e, poiché esso non porta alcun aggravio al bilancio dello Stato, in quanto si tratta soltanto di una più razionale ed equa distribuzione dei fondi a disposizione del Ministero dell'agricoltura, il relatore ritiene che esso possa essere approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Si tratta, come gli onorevoli colleghi avranno avuto modo di rendersi conto, di una delle tante opere di bonifica a carico dello Stato. Poiché dal contributo statale erano rimaste escluse le opere indicate nella lettera f) del regio decreto dianzi ricordato dal relatore, il senatore De Giovine propone che anche queste opere abbiano a beneficiare delle disposizioni già in atto per le altre regioni, estendendole alle regioni meridionali.

AUDISIO. Noi siamo contrari a questa proposta di legge, per una considerazione molto semplice. Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, prevedeva già il contributo dello Stato.

Poiché è da presumere che il legislatore del tempo fosse assai sensibile alle esigenze della grande proprietà agraria, il contributo fissato nella misura del 60 per cento per le opere di cui trattasi, è da ritenere largamente compensativo dei sacrifici sostenuti dai grandi proprietari agrari.

Se si considera, poi, che ogni qual volta che da parte nostra viene avanzata la proposta di un maggiore contributo dello Stato a favore di categorie bisognevoli di aiuto, ci si oppone immancabilmente l'impossibilità del bilancio a sostenere altre spese e ci si obbliga a trovare la copertura relativa, noi pensiamo che, a maggior ragione, ciò si debba fare in questo caso, respingendo la proposta perché implicante un maggiore onere a carico dello Stato.

Per queste ragioni, ci dichiariamo contrari alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Si tenga conto che queste opere non servono soltanto alla grande proprietà agraria, ma sono utili, altresì, per la piccola e media proprietà. Soprattutto la piccola e media proprietà contadina, a volte, non è in grado di far fronte alle spese necessarie per gli impianti, nemmeno riunendosi in cooperative o consociandosi, specie oggi che la diffusione di sistemi moderni di coltivazione implica l'uso dell'energia elettrica in misura sempre crescente.

MARENGHI, *Relatore*. Anche io ho pensato per un momento all'obiezione fatta dall'onorevole Audisio, e se veramente questi benefici invocati dal senatore De Giovine fossero dovuti andare in favore della grande proprietà terriera, mi sarei dichiarato contrario. In realtà, come ha detto il nostro Presidente, ne beneficino anche i piccoli e medi proprietari.

Pertanto, possiamo, tranquillamente e con tutta coscienza, esprimere il nostro parere favorevole.

HELPER. In linea di massima sono favorevole al provvedimento. Tuttavia, gradirei un chiarimento su un punto specifico: vorrei sapere, cioè, se l'approvazione di questi maggiori benefici possa avere dei riflessi sulle domande presentate al Ministero competente e da questo approvate, ma non ancora tradotte nell'impegno effettivo che si perfeziona solo nel momento in cui il Ministro firma il decreto di concessione. Ciò perché non vorrei che questo provvedimento abbia il solo, o il prevalente, scopo di alleviare i contributi che il Ministero deve versare per opere già fatte, ma non ancora appoggiate dal decreto ministeriale.

MARENGHI, *Relatore*. Ricordo che, se esiste il decreto di impegno, l'aumento deve essere corrisposto, altrimenti no.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Audisio ed altri: Difesa contro la grandine. (662). — Chiaramello ed altri: Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine. (1511). — Martino Edoardo ed altri: Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antigrandine. (1813).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposte di legge di iniziativa dei deputati: Audisio ed altri: « Difesa contro la grandine » (662); Chiaramello ed altri: « Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine ». (1511); Martino Edoardo ed altri: « Modificazione alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antigrandine ». (1813), già esaminate dalla nostra Commissione, nelle sedute del 14 e 21 ottobre 1953.

Do lettura del parere espresso dalla IV Commissione permanente (finanze e tesoro), in data 21 ottobre 1953, in merito alle proposte nn. 662 e 1813:

« La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) esaminate congiuntamente

nella seduta odierna, per il parere alla IX Commissione (Agricoltura), le proposte di legge: Audisio ed altri « Difesa contro la grandine » (662) e Martino Edoardo ed altri: « Modificazione alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antigrandine » (1813), ha deliberato di esprimere:

parere contrario per la proposta di legge n. 662, mancando qualsiasi indicazione dei limiti di spesa e di copertura conseguenziale ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

parere favorevole per la proposta di legge n. 1813, non recando la proposta stessa alcun aggravio a carico dello Stato ».

Do, inoltre, lettura del parere espresso dalla stessa Commissione, in data 21 ottobre 1955, in merito alla proposta di legge n. 1511:

« La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) esaminata nella seduta odierna, per il parere alla IX Commissione (Agricoltura), la proposta di legge Chiaramello ed altri: « Istituzione della Cassa mutua nazionale contro i danni della grandine » (1511), ha deliberato di esprimere parere contrario, osservando che:

1°) una soluzione assicurativo-finanziaria del problema della difesa dai danni della grandine non può sostituirsi integralmente ad una soluzione tecnica del problema stesso;

2°) nessuna indicazione è fornita nel progetto circa gli aspetti tecnico-patrimoniali dell'organizzazione della Cassa,

3°) attraverso il previsto afflusso dei 50 miliardi di presunto gettito della sovrimposta, per una metà, alla Cassa depositi e prestiti, e, per l'altra metà, alla Commissione centrale della Cassa mutua, si viene ad istituire una sostanziale gestione fuori bilancio, impostazione, quest'ultima, sulla quale la Commissione non può, in via di principio, consentire ».

L'onorevole Audisio ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Prendo atto del parere espresso dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) e desidero dichiarare che, nel testo della proposta di legge da me presentata unitamente ad altri colleghi, non si è dichiarata la spesa perché, volendo affrontare seriamente il problema, non sarebbe stato possibile indicarla, dal momento che da noi vengono invocate una serie di misure tecniche che, soltanto sulla base di progetti preparati da tecnici, è possibile definire. Avremmo potuto — è vero — includere una cifra qualunque,

specificando la fonte dalla quale attingerla — ad esempio l'avocazione da parte dello Stato della importazione e della distribuzione all'ingrosso dei generi coloniali — ma non lo abbiamo fatto per ragioni di serietà.

Con una certa meraviglia ho ascoltato, invece, il parere espresso dalla stessa IV Commissione sulla proposta di legge Martino Edoardo ed altri, dato che quella proposta, fra l'altro, non ha seguito l'*iter* regolamentare e dato che, anche in essa, sono previste delle spese, specificate all'articolo 8; cosa che fa pensare ad una certa parzialità perseguita da quella Commissione.

Circa la proposta di legge Chiaramello, non ho alcuna osservazione da fare, poiché essa non entra direttamente nel contenuto del provvedimento di legge da noi proposto.

**PRESIDENTE.** A proposito dei rilievi mossi dall'onorevole Audisio sull'*iter* della proposta di legge n. 1813, tengo a precisare che la proposta è stata assegnata alla nostra Commissione, in sede legislativa, dalla Presidenza della Camera, in base a criteri che noi — in sede di Commissione — non siamo tenuti a sindacare.

**AUDISIO.** Signor Presidente, io tengo ad osservare che tale proposta di legge è stata assegnata alla nostra Commissione con una celerità mai prima d'ora verificatasi.

Infatti, in soli quattro giorni, è stata stampata e assegnata alla Commissione.

**FERRARI RICCARDO, Relatore.** Dopo le due relazioni dell'onorevole Audisio e dell'onorevole Martino Edoardo, credo che il compito del relatore sia di molto semplificato. Sarò, pertanto, molto breve. Io non disturberò — come ha fatto l'onorevole Audisio — i Traci, e mi richiamerò ad una epoca molto recente, ai primi anni di questo secolo, e agli ultimi del secolo passato, quando, cioè, venne dall'Austria la notizia che era stato inventato un cannone contro la grandine. In Italia si diffusero le associazioni di interessati per combattere il flagello della grandine, tanto che, ad un certo punto, si ritenne di regolare tutta la materia con una apposita legge. Tuttavia, dopo una prima fase di euforia e di entusiasmo, tutte le misure adottate si dimostrarono inefficaci al punto che, laddove sparavano i cannoni anti-grandine, sembrava che la grandine imperversasse con maggiore veemenza.

Nel 1936, in Francia, si fecero degli altri esperimenti, usando i cosiddetti «razzi», di modo che, nel 1949 il Consorzio ortofrutticolo di Verona, assumendo l'iniziativa in questo campo, inviò in Francia una sua de-

legazione, capeggiata dal compianto professor Malenotti, per studiare sul posto la situazione. Al ritorno della delegazione, essendo deceduto alla stazione di Milano proprio nel momento del suo arrivo, il professore Malenotti, il direttore del Consorzio ortofrutticolo, dott. Romanelli, riferì della visita fatta e radunò gli esponenti ortofrutticoli e le associazioni sindacali. Alla fine, venne deciso di iniziare gli esperimenti anche in provincia di Verona, esperimenti che vennero, poi, proseguiti dal Ministero dell'agricoltura. Elenco, qui di seguito, alcuni dati relativi a superficie di terreni difesi: 1949, ettari 38; 1950, ettari 145; 1951, ettari 225; 1952, ettari 419; 1953, ettari 490; 1954, ettari 570.

Se debbo esprimere una opinione personale sull'efficacia di questa difesa contro la grandine col sistema del razzo, debbo necessariamente ammettere che essa è stata piuttosto mediocre ed incerta.

Che la grandine sia continuata a cadere nonostante l'uso dei razzi è un fatto incontrovertibile. Ci sono poi tutti i «se» e tutti i «ma», nel senso che a volte si sarebbe sparato in ritardo, a volte non si è sparato affatto; ed è anche essenziale che, se si vuole veramente che i lanciatori adempiano alla loro opera, essi siano ben riparati dalla pioggia e dalla grandine stessa, cosa che non sempre è avvenuta perché i ripari non erano ben fatti.

Ad ogni modo, i fatti sono quelli che contano; e i fatti dicono che, nelle zone nelle quali si è operata la lotta contro la grandine, essa è stata inutile, onde i grandi entusiasmi iniziali hanno finito con il cedere il posto ad un certo scetticismo. Cito, ad esempio, la provincia di Verona dove la lotta contro la grandine è stata condotta alacremente, dove io stesso ho del terreno posto in collina; quivi la difesa contro la grandine si è ridotta ad un gruppo di pochi comuni, tra i quali il mio.

Del resto, gli stessi esperimenti fatti in Francia, sotto la guida del generale Ruby sono in notevole declino. Altro elemento di perplessità è costituito dagli esperimenti fatti in Svizzera, dove a cura del ministero competente, con quella serietà e precisione tipica di quel popolo, è stato predisposto un esperimento della durata di cinque anni. Nella relazione conclusiva redatta dagli esperti del ministero si legge: « Bisogna concludere che l'esperimento intrapreso con concorso dei migliori scienziati e nelle condizioni che i relatori si sono sforzati di rendere

più idonee, non è riuscito a giustificare la previsione di una qualsiasi prevenzione ottenuta con i razzi».

HELPER. Io penso che per fare un calcolo sia pure approssimato, ci vorrebbe un periodo di tempo da dieci a quindici anni. Mi sembra che i cinque anni impiegati dagli studiosi svizzeri non siano sufficienti a dare una nozione esatta dell'efficacia del sistema impiegato.

FERRARI RICCARDO, *Relatore*. Io credo che anche un periodo di tempo così lungo di osservazione non gioverebbe gran che alla formazione di dati statistici; e ciò perché il fenomeno della grandine è troppo alterno e bizzarro. A volta, anche per lustri interi, non si verifica la grandine, mentre in altri periodi la sua frequenza è elevatissima.

Comunque, io personalmente sento il dovere di esprimere il mio scetticismo anche se amici miei e conoscenti molto competenti affermano di avere visto con i propri occhi la grandine sfaldarsi sotto l'azione del bombardamento. Di fronte a questa prospettiva che si presenta assai incerta, io non so se sia conveniente, in tutta coscienza, rendere obbligatorio questo tipo di difesa.

Alla difesa volontaria, invece, io sono favorevole.

Si parla della costituzione di consorzi di difesa contro la grandine e si dice — nella proposta Martino — che essa può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni, purché a tale parte spetti non meno di un decimo del reddito dominicale relativo alla totalità dei terreni consorziandi, a differenza della proposta Audisio che si riferisce al reddito del comune. La distinzione tra reddito dominicale e comunale è molto importante, ma a parte ciò, trovo che la misura del 10 per cento è troppo bassa. Noi vediamo, infatti, che per i consorzi obbligatori di bonifica e per altri tipi di consorzi obbligatori è quasi sempre richiesta una misura non inferiore al 25 per cento dei redditi: per una cosa così aleatoria quale è la difesa contro la grandine la percentuale del 10 per cento è troppo bassa. Proporrei — rifacendoci, peraltro, alla vecchia legge del 1901 — che essa si aggirasse sui due terzi o quanto meno sui tre quinti del reddito dominicale.

Non ritengo, poi, che al sindaco debba essere data l'iniziativa per la costituzione dei consorzi, ma sostengo al contrario, che essa debba essere lasciata ai singoli proprietari interessati.

AUDISIO. E nel caso in cui in zone grandinifere non ci sia alcun privato disposto a promuovere l'iniziativa?

FERRARI RICCARDO, *Relatore*. Ricordo che, nel 1901, quando si costituirono i vecchi consorzi ci fu un entusiasmo tale che portò la quasi totalità dei proprietari interessati alla spontanea costituzione di associazioni per la lotta contro la grandine. Non ci fu bisogno di costituire consorzi obbligatori, e la legge venne posteriormente alla costituzione dei consorzi volontari.

Il flagello della grandine è una cosa così grave che non c'è bisogno di spinta, né del sindaco, né da parte di nessuna altra autorità per promuovere la difesa contro di essa. Gli stessi interessati si muovono, e come! Ritengo, tuttavia, che, arrivati ad una certa maggioranza, sia giusto che il consorzio diventi obbligatorio per evitare il verificarsi dei soliti fenomeni di parassitismo che consentono agli inetti e ai più furbi di avvantaggiarsi del denaro e della fatica degli altri. Certo, se fosse possibile, gli agricoltori non vorrebbero sostenere le spese relative alla difesa contro la grandine. La stessa relazione Ministeriale a questo proposito dice che gli agricoltori sarebbero favorevoli, ma non vogliono pagare e vorrebbero che fosse una spesa a carico dello Stato.

La grandine — come diceva l'onorevole Audisio — non è una cosa che colpisce soltanto il prodotto di un capitale, ma il capitale stesso; incide, cioè, sul patrimonio ed è noto come certe grandinate abbiano distrutto interi vigneti.

Nella precedente seduta, l'onorevole Audisio, parlando di costi, ha affermato che essi si aggirano sulle due mila lire ad ettaro, e credo che questa cifra si avvicini a quello che è il costo attuale e reale. Ma ci possono essere costi più elevati, specie se dovesse essere estesa maggiormente la difesa per mezzo dello ioduro di argento. In tal caso, il costo medio per ettaro difeso potrebbe toccare le quattro mila lire.

Se si volessero fare le cose veramente sul serio, ci dovrebbe essere un appostamento fisso, con baracche ben costruite, al fine di dare la possibilità ai serventi di stare al riparo della grandine e della pioggia.

Finora — è bene precisare queste cose! — questa gente ha lavorato gratuitamente, onde si rende necessaria una certa remunerazione, se si vuole pretendere da loro una precisa prestazione.

Per quella modesta esperienza che ho in questa materia, ritengo che si debba sparare un po' di più di quanto non si spari generalmente, aumentando la dotazione dei razzi, che si aggira sulle due unità, per lo meno a

quattro o a cinque, sia pure sopportando una maggiore spesa.

Un altro punto da considerare è quello relativo al tipo di coltivazione da proteggere il che potrebbe comportare un problema di pagamento in base a quote differenziate.

Nel complesso, bisogna dire che le due proposte di legge — Audisio e Martino — hanno molte cose in comune. Una distinzione importante, come già ho accennato, è però quella che riguarda la ripartizione dei redditi. La proposta Audisio parla di redditi per comune, mentre la proposta Martino si riferisce al reddito dominicale, riferimento che io trovo giusto. Nella proposta Audisio si parla, inoltre, di intervento dello Stato; e questo, a mio avviso, avrà determinato in misura prevalente, il parere contrario della IV Commissione.

Anche su questo punto, dirò schiettamente quale sia il mio pensiero. Lo Stato, è vero, deve essere interessato alla conservazione dei poderi, ma entro certi limiti, al di là dei quali lo Stato verrebbe ad assumere l'impossibile ruolo di provvedere a tutto e a tutti. Esso, tuttavia, potrebbe facilitare l'opera degli interessati, intervenendo sul controllo, sulla fabbricazione, sul costo dei razzi e svolgendo, in genere, una azione intesa a diminuire l'aggio esattoriale per l'esazione delle quote.

Non ritengo, pertanto, opportuno chiedere un intervento diretto dello Stato.

**PRESIDENTE.** Il costo medio varia con il variare della superficie difesa?

**FERRARI RICCARDO, Relatore.** In genere, la difesa è fatta per ettaro, perché il razzo copre una determinata superficie, oltre la quale non ha più efficacia. I razzi debbono essere sparati sempre con la stessa intensità necessaria, su tutto il territorio difeso; perciò, ritengo che, dall'aumento della superficie da difendere, non possa scaturire un maggiore o minore costo medio, anche perché non ci sono spese generali gravanti, in misura più o meno grande a seconda dell'estensione.

**PRESIDENTE.** Vorrei che lei precisasse — per la sua particolare competenza in questa materia — se questa forma, che si potrebbe definire semi-obbligatoria — in quanto da una iniziativa volontaria, superata una certa percentuale, si dovrebbe giungere ad una forma obbligatoria — sia ben vista dagli interessati.

**FERRARI RICCARDO, Relatore.** In un primo tempo, specie i piccoli e medi mezzadri sono stati favorevoli; poi, quando hanno visto che ciò comportava oneri in un certo senso gravosi, hanno attenuato i loro entusiasmi.

**AUDISIO.** In linea generale, credo si possa dire che i contadini interessati sono favorevoli qualora naturalmente gli oneri siano sopportabili e i denari non vengano buttati alle nuvole!

Al punto in cui è giunta la discussione, tralasciando ogni altra considerazione, vorrei fare una dichiarazione pregiudiziale: se noi vogliamo affrontare seriamente il problema — dato che la discussione è abbinata alla proposta di legge Martino la quale prevede una serie di misure adeguate — è meglio per ora non discuterlo, specie se si considera che mancano le premesse tecniche necessarie. Lo Stato non può limitarsi — come ha sostenuto l'onorevole relatore — a controllare, a vedere se si fanno o no gli studi. Lo Stato deve intervenire dando i mezzi necessari che i consorzi non sono in grado di procurarsi. Il contadino non può comperare il « radar », non può installare osservatori meteorologici. Né si può procedere ad un confronto — sul tipo accennato dall'onorevole Helfer — tra due esperimenti, quando non si conosce la natura del temporale, la intensità della grandinata e quando la intensità dei tiri non corrisponde al coefficiente necessario. Propongo, pertanto, di rinviare la discussione, onde venga affrontata in modo più ampio, più serio e più concreto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Audisio propone di rinviare la discussione ad una prossima seduta per studiare il problema su presupposti più concreti.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna:

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

**Senatore DE GIOVINE:** « Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ». (1556) .

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	8

*(La Commissione approva).*

---

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1955

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Audisio, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Biasutti, Bolla, Calasso, Chiarini, Compagnoni, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Franzo, Germani, Gozzi, Guerrieri Emanuele, Marabini, Marengi, Marilli, Monte, Pecoraro, Ricca, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Truzzi, Zanoni.

*In congedo:*

Ferraris Emanuele.

**La seduta termina alle ore 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI